

conclusione che Andriotta fosse stato indottrinato da chi di questo particolare vero era a conoscenza e quindi da chi lo aveva convinto a collaborare.

Nell'individuare queste anomalie nelle prime fasi delle indagini, il Tribunale aveva anche sottolineato come fosse emerso che l'indagine era stata sospinta fin dalle prime battute in una direzione circoscritta e concentrata sulla figura del "picciotto" della Guadagna, che non si era riuscito ad indurre a collaborare con l'intervento di Pipino ma che venne progressivamente sottoposto a pressione prima con la dichiarazioni di Candura e poi successivamente con quelle di Andriotta; Scarantino successivamente si era determinato a "collaborare" sostanzialmente assecondando un quadro probatorio costruito su di lui e sorretto già da due chiamate in correità.

6.1. L'induzione di Scarantino a rendere dichiarazioni false e calunniatorie

Il complicato percorso collaborativo, già richiamato nei paragrafi precedenti, era stato valutato dal Tribunale come indicativo delle pressioni e dei condizionamenti degli investigatori che lo avevano gestito.

Ma, dopo le dichiarazioni di Spatuzza, Scarantino fu prima sottoposto il 10/03/2009 a confronto con Candura che già aveva ritrattato e aveva confermato le sue precedenti dichiarazioni negando in un primo tempo di avere ricevuto suggerimenti da La Barbera. Poi, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere in un altro confronto con un collaboratore di giustizia dell'area catanese Giuseppe Ferone (che il 14/08/2009 aveva inviato una lettera ai P.M. di Caltanissetta nella quale li aveva informati di avere appreso da Scarantino e da Andriotta che avevano reso dichiarazioni false sulla strage di via D'Amelio), lo stesso giorno del confronto, il 28/09/2009, aveva deciso di ritrattare definitivamente.

Scarantino ammise di non avere avuto alcun ruolo nella strage di via D'Amelio, di non avere dato alcun incarico per il furto della Fiat 126 e di non essere mai stato uomo d'onore, anche se, essendo cognato di Salvatore Profeta ed essendosi occupato nel

quartiere della Guadagna di spaccio di stupefacenti, aveva eseguito diverse attività di traffico di stupefacenti anche per Pietro Aglieri e Carlo Greco che riponevano fiducia in lui.

Ammise di aver collaborato solo per stanchezza e sotto pressione; riferì che il personale della polizia gli aveva fatto credere che erano state intercettate delle sue allusioni all'autovettura utilizzata per la strage nel corso di alcune conversazioni da lui avute dopo la strage con Raffaella Accetta (con la quale intratteneva una relazione) e che queste sue affermazioni avrebbero potuto essere usate come prova contro di lui; aggiunse che il dott. Arnaldo La Barbera lo sottopose a diversi colloqui investigativi nei quali lo invitava a confessare avvertendolo che le dichiarazioni di Candura smentivano la sua estraneità alla strage; parlò di violenze subite in carcere; ammise di essersi adattato alle richieste di La Barbera nelle sue false "confessioni", di avere inventato tutto sulla riunione di villa Calascibetta e sulla partecipazione di vari mafiosi e di avere individuato l'officina di Orofino solo grazie ai suggerimenti dei poliziotti che lo condussero sul posto durante un sopralluogo a Palermo.

Nel successivo interrogatorio del 19/10/2009 affermò inoltre che le sue dichiarazioni erano state modificate nel corso del tempo, anche seguendo le indicazioni di alcuni poliziotti addetti alla sua sicurezza, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei, che gli avevano fornito appunti e lo avevano indirizzato su cosa e come riferire, tra l'altro curandosi di segnalargli le contraddizioni in cui era incorso nei precedenti interrogatori e le lacune da colmare nel suo racconto.

Poiché Scarantino aveva escluso di avere mai confidato alcuna notizia sulla propria partecipazione alla strage al compagno di cella Andriotta, i due falsi collaboratori sono stati sottoposti a confronto il 30/11/2010 e da esso è emersa anche l'ammissione di Andriotta di essere stato istruito da funzionari di Polizia sul contenuto delle dichiarazioni da rendere al P.M.

Dopo avere dettagliatamente esaminato le dichiarazioni rese da Scarantino sul suo falso percorso collaborativo prima della sua escussione in dibattimento, il Tribunale aveva



rilevato che nel suo racconto l'autore delle maggiori pressioni per orientarlo nella decisione di "collaborare" e per incentivarlo anche nell'"allargarsi", facendogli credere di potere svolgere un ruolo da "nuovo Buscetta", era stato Arnaldo La Barbera.

E d'altronde dalla ricostruzione storica dei colloqui investigativi La Barbera risultava avere effettuato diversi colloqui investigativi con lui. Ma prima della collaborazione, colloqui investigativi erano stati svolti da Mario Bò, rispetto al quale Scarantino aveva riferito solo alcuni episodi di più limitata importanza.

In particolare ha ricordato che Bò insieme a La Barbera nei colloqui investigativi gli avevano fatto notare che Candura Salvatore non avrebbe avuto motivo alcuno per accusarlo falsamente in relazione alla strage di via D'Amelio (così nell'interrogatorio del 28.9.2009, pag. 30); ha sostenuto, quanto alle sue dichiarazioni su Pietro Aglieri, Carlo Greco e Salvatore Profeta all'interno del mandamento mafioso di Santa Maria del Gesù, di avere avuto interlocuzioni sia con Bò sia con La Barbera che gli facevano presente quali fossero i ruoli di costoro, che egli peraltro non aveva del tutto chiari (così nell'interrogatorio del 19/10/2009, pag. 37); ha ricordato il violento alterco avuto a San Bartolomeo a Mare con Bò e con l'agente Giuseppe Di Gangi, originato dalla sua prima ritrattazione televisiva del giugno 1995 con un'intervista al telegiornale "Studio Aperto", circoscrivendola ad una lite scaturita dalle sue proteste sul comportamento dei funzionari di polizia con la moglie, successivamente degenerata alle vie di fatto con Giuseppe Di Gangi che lo aveva acchiappato per il collo e gli aveva puntato la pistola addosso (così nell'interrogatorio del 28/09/2009, pag. 57-58).

Mentre Scarantino riferì che La Barbera gli aveva promesso denaro e benefici penitenziari, disse invece di non ricordare che Bò gli avesse formulato analoghe proposte.

Il Tribunale ha poi riportato la sintesi, contenuta nella richiesta di archiviazione, delle dichiarazioni rese da Scarantino nel procedimento a carico dei magistrati Palma e Petralia dinanzi alla Procura di Messina (proc. n. 109/19 r.g.n.r.), dalle quali emerge che egli ribadiva di avere ricevuto indicazioni dal personale di polizia sulle

dichiarazioni da rendere prima di ogni interrogatorio con i P.M., di essere stato sottoposto ad un costante indottrinamento su come comportarsi fino a quando non aveva preso dimestichezza nel superare le difficoltà in cui lo ponevano le domande degli inquirenti, chiedendo ad esempio di interrompere gli interrogatori per andare al bagno, e di ricevere sempre costanti rassicurazioni dai poliziotti sul fatto che i magistrati avrebbero assecondato la loro impostazione investigativa.

Scarantino era però risultato generico e contraddittorio nelle indicazioni di maggiore interesse per quel procedimento con riguardo alle condotte dei magistrati.

In quelle dichiarazioni aveva comunque ribadito che i verbali sui quali aveva studiato a San Bartolomeo a Mare prima di essere esaminato dalla Corte di assise gli erano stati forniti da Mattei.

Nell'escussione dibattimentale dinanzi al Tribunale per il presente giudizio, Scarantino ha di nuovo confermato di non essere mai stato affiliato a Cosa Nostra e di essere stato ingiustamente accusato fin dall'arresto da Candura, Valenti e dagli investigatori La Barbera, Bò e Ricciardi. Ha riferito ancora delle vessazioni fisiche e psicologiche estreme subite nel carcere di Pianosa, che lo avevano portato a cedere e a collaborare falsamente con la giustizia. Ha descritto in dettaglio le torture, le umiliazioni e le minacce di cui fu vittima, tra le quali il tentativo di farlo passare per sieropositivo, e insieme ad esse le condizioni disumane di detenzione.

Ha inoltre riferito che la sua collaborazione fu gestita principalmente da La Barbera e Bò, con i quali concordava le dichiarazioni da rendere, spesso ricevendo appunti e suggerimenti, e che i magistrati erano considerati "tutta una cosa" con la polizia, non rappresentando un reale ostacolo. Ha raccontato di essere stato indotto a inserire nomi di vari collaboratori di giustizia e mafiosi nelle sue dichiarazioni, anche se molti di questi egli non li conosceva o li aveva appresi solo dai media o dagli investigatori stessi, che gli mostravano album fotografici e gli suggerivano chi accusare.

Ha ammesso di non ricordare molte circostanze e di aver modificato più volte le sue dichiarazioni per adeguarsi alle versioni richieste dagli inquirenti.

La motivazione della sentenza impugnata segnala *“la tecnica espositiva – decisamente confusionaria e con tendenze alla divagazione – di Scarantino”* e in relazione ad essa afferma che egli non si esprimeva distinguendo le condotte ascrivibili a La Barbera e quelle ascrivibili a Bò, mescolandone le attività e considerandoli intercambiabili.

La sentenza altresì rimarca, con riguardo alla descrizione delle modalità con le quali veniva addestrato nella prima fase della collaborazione, *“la tendenza alla generalizzazione accusatoria dello Scarantino che accomuna Bò, Mattei e Ribaudo nell’aver posto in essere una condotta di per sé – già sul piano intrinseco – non può essere nemmeno in astratto calibrata indifferentemente sui tre imputati”* (pag. 701 della sentenza).

Tra le anomalie del suo atteggiamento, il Tribunale segnalava che egli aveva riferito di due colloqui investigativi con La Barbera prima della collaborazione nell’interrogatorio del 29/09/2009, mentre dinanzi al Tribunale ne ha indicati cinque e non ha inteso spiegare il mutamento di versione; che aveva negato di avere avuto un colloquio investigativo a Termini Imerese, che risulta invece documentato alla data del 20/09/1994; che aveva sostenuto di non sapere nulla riguardo al furto della Fiat 126, quando aveva cominciato a collaborare, mentre tutte le informazioni necessarie per il suo racconto erano nell’ordinanza di custodia cautelare a suo carico e avrebbe ben potuto utilizzarle anche senza alcun suggerimento, essendo state esse a lui specificamente contestate nei precedenti interrogatori nei quali si era dichiarato innocente.

Pur nella complessità di un’escussione faticosa, spesso generica e piena di imprecisioni, il Tribunale ha tratto conferma delle vessazioni subite da Scarantino e del fatto che egli, quando si determinò a collaborare, intrattenne dei colloqui investigativi nei quali cominciò a costruire il racconto che avrebbe poi fornito nel suo primo interrogatorio del 24/06/1994, inserendo circostanze in parte realmente da lui vissute nella struttura di un racconto preconfezionato nel suo nucleo essenziale dalle precedenti dichiarazioni di Candura e Andriotta.



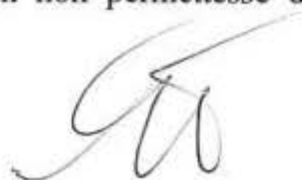
Scarantino ha riferito di suggerimenti avuti in prima battuta da La Barbera e, in parte minore, da Bò. Ha raccontato di essere stato costantemente imbeccato dal personale di polizia anche esibendogli album fotografici sia durante la detenzione a Pianosa sia durante i sopralluoghi che fece a Palermo tra il 27 giugno e il 3 luglio del 1994, in questo modo apprendendo i nomi dei soggetti di cui doveva parlare e il luogo dove si trovava l'officina di Orofino.

Rispetto a quanto dichiarato nei verbali al P.M. di settembre e ottobre 2009, in cui Scarantino aveva sostenuto di avere assecondato le contestazioni e di essersi "allargato" in ragione degli incentivi che gli provenivano da La Barbera, nell'escussione dibattimentale ha sostenuto contraddittoriamente che la scelta sulle circostanze da riferire era concordata e guidata di volta in volta dal personale di polizia ma al contempo che egli poteva autonomamente indicare elementi di fantasia a suo piacimento. E così è stato ritenuto inattendibile quando ha affermato di avere inserito nella riunione di villa Calascibetta Cancemi, Di Matteo e Gioacchino La Barbera perché Arnaldo La Barbera gli aveva comunicato che Cancemi lo accusava della strage; il Tribunale non ha considerato verosimile che i suggeritori della collaborazione di Scarantino lo ponessero su una strada che avrebbe stimolato il confronto con altri collaboratori che lo avrebbero smentito e che, come si rileva dalle sue successive escussioni, egli non sapeva nemmeno riconoscere negli album fotografici.

Quanto alle accuse rivolte a Gaetano Scotto, Scarantino aveva affermato di non averlo conosciuto e di averlo individuato solo perché glielo avevano suggerito.

Alla richiesta di specificare chi e quando glielo avessero suggerito aveva così risposto: *"Là gli agenti, il dottor La Barbera, il dottor Bo, 'u personale di 'a Polizia, come hanno fatto Boccadifalco"* (con un riferimento a Boccadifalco luogo nel quale giunsero quando fu organizzato il giro dei sopralluoghi a Palermo il 27/06/1994 nella prima fase della collaborazione e prima dell'interrogatorio del 29/06/1994).

Il Tribunale ha ritenuto che il tenore di queste dichiarazioni non permettesse di "svolgere alcuna individualizzazione a carico di Bò".



Quanto alle accuse rivolte a Profeta, Scarantino si è limitato ad affermare che non avrebbe voluto chiamare in correità il cognato ma di esservi stato costretto senza però indicare da chi.

Quanto ai sopralluoghi del 27/06/1994, che erano serviti per indicargli i luoghi sui quali riferire, Scarantino ha indicato quali funzionari di polizia presenti con lui, Bò, La Barbera, Domenico Militello, Angelo Tedesco, Maurizio Zerilli e tale Giampiero (che era in effetti Giacomo Guttaudauro, che si celava dietro altro nome dinanzi al falso collaboratore e si faceva chiamare così); si tratta delle stesse persone da lui indicate nella deposizione resa nel processo "Borsellino quater".

Sull'attendibilità delle dichiarazioni riguardo alla presenza di Bò il Tribunale esprime perplessità che ritiene insuperabili: *"in primo luogo, sotto il profilo della coerenza intrinseca del narrato, non si capisce come Scarantino possa dirsi sicuro della presenza di Bò nella fase di sopralluogo alla luce della duplice considerazione che, proprio nello stesso racconto di Scarantino, non solo Bò non era con lui nel furgone, ma al contempo l'ex falso pentito della Guadagna non ha mai riferito di essere sceso dal furgone.*

In secondo luogo, deve osservarsi che se è vero che Scarantino inserisce Bò nella fase dei sopralluoghi sin dal Borsellino Quater, non può essere obliterato che nel 1998, in occasione della prima ritrattazione dibattimentale, egli non ebbe a riferire alcunché al riguardo" (p. 720 della sentenza).

Interrogato sulle ragioni della mancata indicazione di Bò nel 1998 Scarantino ha fornito giustificazioni assurde e incomprensibili sul funzionamento della sua mente.

Inoltre il Tribunale lo ha considerato inattendibile anche con riguardo alla genesi del verbale di interrogatorio del 24/06/1994, il primo della sua collaborazione, che a suo dire sarebbe stato preparato da un incontro previo con La Barbera due o quattro settimane prima; in realtà non vi fu alcun colloquio investigativo a Pianosa in quel periodo (ve ne fu uno solo precedente, ma che si svolse lo stesso giorno dell'avvio della collaborazione con La Barbera), mentre Bò aveva avuto con lui un colloquio



investigativo a Termini Imerese il 20/05/1994, che invece è proprio quello che Scarantino sostiene non essere mai avvenuto.

Anche di queste incongruenze Scarantino non ha saputo dare spiegazione.

Il Tribunale ancora ha evidenziato come diverse altre contraddizioni e lacune Scarantino non aveva offerto plausibili giustificazioni e tra queste *“salta all'occhio in particolare la discrasia tra quanto dichiarato dall'ex falso collaboratore in ordine al luogo della consegna della 126 da parte di Candura, avendo costui dapprima (cfr. interrogatorio del 24.6.1994) indicato la zona della Guadagna e in seguito – in adesione a quanto riferito da Candura già il 3.10.1992 – riferendo che la stessa era avvenuta nei pressi di via Roma (cfr. interrogatorio del 12.8.1994). Lo Scarantino non ha spiegato come sia arrivato ad allinearsi a Candura, in prima battuta limitandosi ad accusare Fabrizio Mattei e Michele Ribaudò quali artefici del suggerimento – in conformità alla sua collaudata “tecnica” di muovere accuse generalizzate ed estemporanee – e in seconda battuta, edotto dell'impossibilità temporale della propria affermazione, dichiarando di non ricordare”* (p. 728 della sentenza).

Il Tribunale ha così concluso che alle dichiarazioni di Scarantino, in cui i fatti veri sono frammisti al mendacio, all'approssimazione e all'incostanza, non poteva riconoscersi alcuna autonomia probatoria ma esse dovevano considerarsi attendibili solo nelle parti in cui fossero assistite da robusti e plurimi riscontri, per di più autosufficienti; e cioè laddove aveva parlato della sua estraneità alla strage, della natura totalmente falsa della sua collaborazione, delle blandizie e delle lusinghe di La Barbera che gli proponeva di collaborare e della profonda influenza delle vessazioni fisiche e morali patite all'interno del carcere di Pianosa (e del fatto che presso la diramazione Agrippa, dove si trovava Scarantino, le violenze venissero praticate vi è conferma in una sentenza del Pretore di Livorno del 02/02/1999 e nelle dichiarazioni di altri più affidabili collaboratori di giustizia).

Dall'esame della sequenza dei colloqui investigativi e dalla ricostruzione effettuata anche sulla base delle dichiarazioni degli investigatori, il Tribunale ha segnalato l'uso



improprio di tale strumento, che spesso precedeva gli interrogatori e, con riguardo a Scarantino, all'epoca ristretto a Pianosa e guardato a vista 24 ore su 24, dopo i suoi primi due interrogatori (il 24 e 29/06/1994) all'autorità giudiziaria e il suo rientro in carcere a seguito dell'attività di "sopralluogo" a Palermo (il 3 luglio 1994), due appartenenti al Gruppo Falcone Borsellino (Giovanni Guerrera e Giacomo Guttadauro) erano stati reiteratamente (pressoché giornalmente) autorizzati, attraverso la concessione all'espletamento di "colloqui investigativi", a permanere all'interno di quella struttura penitenziaria dal 04/07/1994 al 12/07/1994 al fine – come riferito in dibattimento dallo stesso Guttadauro – di tener "compagnia" allo Scarantino e di fargli avvertire la presenza del personale della Polizia di Stato incaricato di "tranquillizzarlo" e soddisfare prontamente qualsiasi esigenza avesse eventualmente manifestato, finanche l'acquisto di un panino.

6.2. L'anomala gestione del "collaboratore" Scarantino

Il Tribunale ha, quindi, esaminato l'ulteriore momento anomalo della collaborazione di Scarantino, quando su richiesta di La Barbera egli fu affidato al gruppo "Falcone e Borsellino" e condotto a Palermo da Pianosa per partecipare ad attività di polizia il 27/06/1994, segnalando che l'attività di sopralluogo era avvenuta prima del suo secondo interrogatorio nel quale gli sarebbero state mostrate le fotografie dei luoghi di cui avrebbe dovuto riferire (e tra questi il più rilevante era il sito della carrozzeria di Orofino che egli non conosceva affatto) e prendendo atto che da tutte le fonti probatorie compulsate non risultava che fosse stato redatto alcun verbale o alcuna relazione di servizio delle attività compiute.

Ha poi ricostruito nel dettaglio la vicenda dell'affidamento di Scarantino al gruppo "Falcone e Borsellino" perché venisse ristretto in detenzione extracarceraria presso un appartamento in San Bartolomeo a Mare, prima della sua escussione dibattimentale nel processo "Borsellino 1", dove avrebbe reso le sue prime dichiarazioni dibattimentali e dove egli stesso era imputato.



Egli fu presidiato e assistito dal personale del gruppo “Falcone e Borsellino” e in quel periodo furono disposte intercettazioni a suo carico sull’assunto che esponenti della criminalità mafiosa per il tramite dei familiari di Scarantino potessero adoperarsi per intimidirlo o inquinare le prove; del relativo procedimento, successivamente archiviato perché non erano emersi elementi a carico di alcuno, e delle intercettazioni nell’ambito di esso svolte, si venne a conoscenza solo a seguito dell’acquisizione del materiale registrato (peraltro in condizioni che non resero agevole la intera riproduzione stante il tempo trascorso) da parte del Procura di Messina che procedeva a carico dei dottori Petralia e Palma.

E ciò, nonostante il personale di polizia addetto alla sicurezza di Scarantino avesse sempre negato o riferito di non ricordare che vi fosse un’utenza fissa nell’appartamento in cui la famiglia del “collaboratore” era stata collocata.

Mattei lo aveva escluso quando era stato sentito all’udienza del 18/04/2001 nel “Borsellino bis” e lo aveva ancora negato quando era stato sentito nuovamente nel “Borsellino quater” all’udienza del 05/02/2021, finché il P.M. non gli aveva sottoposto in visione una pagina del brogliaccio di intercettazioni telefoniche in cui era visibile la sua firma.

A quel punto egli aveva giustificato la sua dimenticanza sostenendo che l’intercettazione non era a fini di indagine ma solo per verificare se qualcuno avesse preso iniziative per indurre Scarantino a ritrattare.

Il periodo in cui vennero svolte le intercettazioni, iniziate il 22/12/1994 e conclusesi il 09/07/1995, copre la fase più delicata del dibattimento del “Borsellino 1”, quando erano state avviate le escussioni dei primi due “collaboratori” Candura e Andriotta e in vista dell’esame dello stesso Scarantino che si sarebbe svolto il 24 e il 25/05/1995 dinanzi alla Corte di assise di Caltanissetta; nel corso dello svolgimento delle operazioni dall’esame del brogliaccio e delle registrazioni il Tribunale aveva evidenziato, anche a mezzo di accertamenti tecnici ben otto episodi di anomalie



tecniche ricondotte a mancanza di registrazione e riguardanti tutte numerazioni istituzionali (Procura della Repubblica di Caltanissetta o Questura di Palermo).

Le annotazioni di tali anomalie in relazione alle chiamate indirizzate a quelle utenze erano state ritenute, pertanto, sintomatiche del fatto che le intenzioni di Scarantino fossero monitorate e si volesse evitare che rimanesse traccia dei suoi dialoghi con magistrati e investigatori.

Mattei era stato tra gli ufficiali di polizia giudiziaria che avevano provveduto allo “smarcamento” delle intercettazioni, come si ricavava dalle firme sui fogli 1, 40, 46 e da 69 a 80 del brogliaccio di ascolto.

Il Tribunale inoltre ha esaminato le dichiarazioni di Scarantino e della ex moglie Rosalia Basile sul soggiorno a San Bartolomeo a Mare con riguardo all’attività di studio dei verbali di dichiarazioni e di preparazione all’esame dibattimentale del 24/05/1995; ha esaminato altresì i contenuti della c.d. carpetta blu con tutte le annotazioni, appunti e riepilogo manoscritto, nonché della consulenza calligrafica volta a verificare la riconducibilità di quegli appunti a Mattei.

Scarantino aveva fornito versioni diverse, mutevoli e imprecise quando era stato richiesto di indicare chi, come e quando gli aveva fornito quelle copie dei verbali sui quali erano stati impressi gli appunti, sia nella sua escussione nel procedimento “Borsellino quater” sia nel presente giudizio, ora dicendo che glieli aveva dati Mattei che a sua volta li aveva ricevuti dalla dott.ssa Palma, ora che invece provenivano da La Barbera il quale aveva fatto con lui da garante per Mattei e Ribaudò, sottolineandogli che gli avrebbero dato una mano a prepararsi; infine – proprio nell’esame reso in questo giudizio – sostenendo che poteva escludere che venissero dalla dott.ssa Palma, ma trincerandosi infine sul punto dietro l’avvalimento della facoltà di non rispondere.

Per questo il Tribunale aveva confermato il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni di Scarantino anche su tali profili della ricostruzione della sua falsa collaborazione.



Mattei e Ribaudò erano indicati, anche da Rosalia Basile, come i due appartenenti al gruppo "Falcone-Borsellino" che lo avevano fatto preparare sui verbali fino alla sera prima dell'esame dibattimentale, consigliandogli tra l'altro delle pillole della memoria; tali dichiarazioni sono state apprezzate dal Tribunale come lineari e costanti sin dalla prima escussione della donna avvenuta nel processo "Borsellino 1", e quindi da venticinque anni. Erano altresì confermate da tutti i riferimenti cronologici del processo, in particolare con riguardo al periodo di permanenza a San Bartolomeo al Mare di Scarantino (dal 05/10/1994 al 28/07/1995) e ai periodi di servizio di Mattei e Ribaudò (per Mattei dal 19/12/1994 al 28/12/1994; dal 31/1/1995 al 15/2/1995; dal 3/3/1995 al 20/3/1995; dal 10/5/1995 al 26/5/1995; per Ribaudò dal 10/05/1995 al 10/06/1995 e dal 08/07/1995 al 24/07/1995).

Il periodo al quale fa riferimento la Basile è compreso tra il 10/5/1995 ed il 26/5/1995, cioè l'unico periodo in cui Mattei e Ribaudò hanno contemporaneamente prestato servizio assieme a San Bartolomeo al Mare e sono stati in compagnia, per un breve periodo, anche di Giuseppe Di Gangi (dal 15/05/1995 al 19/05/1995).

Nello stesso periodo poco prima dell'esame dibattimentale del 24/05/1995, e in particolare il 22/05/1995 Scarantino era stato sottoposto ad interrogatorio da parte dei P.M. Petralia e Palma e all'incombente, oltre al difensore di fiducia del falso collaboratore, Avv. Lucia Falzone, avevano partecipato Bò e Ribaudò.

Il Tribunale ha segnalato ancora che nel periodo compreso tra il 22 ed il 25/05/1995, Scarantino fu tradotto a Roma per gli impegni giudiziari che doveva sostenere e, in quella occasione, ha alloggiato presso la "Scuola Allievi Agenti" di Casal Lumbroso, come ha riferito Pietro Gangi all'udienza del 14/02/2020. La scorta che rimase con lui e che lo accompagnò in tutti i suoi spostamenti era composta, oltre che da quattro appartenenti alla Polizia di Stato di Imperia (Toso, Garofalo, Milo e Crocetta), anche *"da due elementi della Squadra Mobile di Palermo"*, come risulta dalla relazione di Toso del 26/05/1995, acquisita in atti, agevolmente individuabili in Mattei e Ribaudò.



Altro riscontro alle dichiarazioni della Basile è costituito dal contenuto della c.d. carpetta blu (appunti manoscritti, molti dei quali vergati a fianco degli interrogatori resi da Scarantino, compatibili, per contenuto e modalità di redazione con la preparazione e lo studio, come si ricava dall'ampio esame che ne fa il Tribunale), nonché dal fatto che quelle manoscritture rilevabili sui verbali (documenti questi ultimi certamente provenienti dagli uffici di polizia o dagli uffici giudiziari, perché non firmati e comunque non risultanti da estrazioni rituali di copia da parte del difensore) erano in toto riconducibili alla grafia di Mattei, come aveva confermato la consulenza tecnica del 12/02/2016 a firma delle dottoresse Rosaria Calvauna ed Eleonora Gaudenzi.

E d'altronde lo stesso Mattei se ne era in stragrande parte attribuita la paternità durante l'esame al quale fu sottoposto nel giudizio di appello del processo "Borsellino I", dopo la ritrattazione di Scarantino e la produzione in quella sede della c.d. carpetta blu.

Il Tribunale ha quindi concluso che vi era certezza sull'*an* dello studio, ma ha tuttavia ritenuto che certezza non vi fosse, invece, sull'*ubi consistam* dell'attività svolta da Mattei e Ribaud.

E' stato ritenuta inattendibile la prospettazione di Mattei, secondo la quale tale ausilio da lui svolto fu frutto di una sua autonoma decisione di accogliere un pressante invito di Scarantino che intendeva prepararsi ad un incontro con il difensore e che aveva limiti culturali evidenti ai quali egli cercò di sopperire nella lettura e nel riepilogo di indicazioni dello stesso collaboratore, assecondandolo anche quando quest'ultimo gli dettava gli appunti ed egli li vergava sui verbali.

Inoltre il Tribunale ha ritenuto certo che di tale operazione fosse costantemente informato Bò, visto che in occasione dell'episodio della c.d. "ritrattazione televisiva" di Scarantino egli fu capace di intervenire con una tempestività tale da essere compatibile solo con un controllo diuturno di movimenti e iniziative di Scarantino.

Il 25/07/1995 Scarantino era entrato in agitazione perché l'agente Giuseppe Di Gangi gli aveva mostrato un articolo di giornale dal quale emergeva che Gaetano Scotto era in grado di smentire le sue dichiarazioni con una prova d'alibi; subito la cosa doveva



essere stata riferita a Bò da Di Gangi e nel frattempo Scarantino, in preda all'agitazione, aveva confessato alla Basile (che lo ha riferito in una lettera inviata alla Corte) di essere totalmente estraneo alla strage, di avere accusato persone innocenti e di volere ritrattare.

La mattina dopo, si era presentato Bò a San Bartolomeo a Mare per rassicurarlo ma Scarantino non si era calmato e si era messo in contatto con il suo difensore, con la propria madre e poi, suo tramite, con il giornalista Mangano di "Studio aperto", rilasciandogli l'intervista con la quale ritrattava.

Nel pomeriggio era tornato Bò e, scoperto, tutto, si era molto adirato e aveva avuto una colluttazione con Scarantino, dopo averlo minacciato di portarlo in un carcere "peggiore di quello di Pianosa".

A fronte di queste dichiarazioni della Basile il Tribunale ha ritenuto omissive (oltre che sorprendenti per l'irritualità del comportamento tenuto con il falso collaboratore dall'agente di polizia) le dichiarazioni di Di Gangi il quale ha ammesso di avere letto l'articolo sull'alibi di Scotto (che si sarebbe trovato a Bologna nei giorni precedenti alla strage) a Scarantino, sostenendo di avere ricevuto un generico incarico dall'ufficio di Palermo di chiedergli se fosse sicuro della presenza di Scotto.

Di Gangi è stato reticente nel dare conto di questo irrituale incarico, delle dichiarazioni raccolte, non verbalizzate e non altrimenti documentate; non ha spiegato come siano state riferite a chi gli aveva dato questo incarico; ha, infine, aggiunto che Scarantino non ebbe reazioni agitate.

Ma la prospettazione di questo sereno assorbimento della contestazione dell'attendibilità delle sue dichiarazioni da parte del falso collaboratore era smentita documentalmente; la reazione nervosa di Scarantino era stata attestata dalla relazione di servizio dell'ispettore Francesco Milazzo della Questura di Imperia che aveva ricevuto quello stesso giorno la richiesta di Scarantino di parlare con urgenza con un funzionario e che si era recato da lui e lo aveva trovato molto agitato, attestando che gli aveva chiesto di riferire all'autorità giudiziaria che "aveva preso la sua decisione".



L'arrivo di Bò la mattina del giorno dopo per calmare Scarantino e poi nel pomeriggio per accompagnarlo all'interrogatorio con i p.m. nisseni, quando ancora non erano state diffuse le notizie di stampa sulla ritrattazione televisiva del falso collaboratore (le prime agenzie di stampa contengono le dichiarazioni del dott. Petralia e della dott.ssa Palma, l'una alle ore 13,01 e l'altra alle ore 19,57 e parlano di manovre di "cosa nostra" quando ancora la ritrattazione di Scarantino non era stata trasmessa) dimostrava che il gruppo "Falcone-Borsellino" controllava ancora in modo capillare le mosse del "picciotto" della Guadagna o perché – nonostante la conclusione delle operazioni autorizzate dal GIP – era ancora attiva un'intercettazione irrituale diretta o mediata o perché prontamente della relazione dell'ispettore Milazzo era stata data notizia a Bò.

Anche l'interrogatorio era stato fissato ben prima del diffondersi della notizia della ritrattazione di Scarantino, contrariamente a quanto affermato dai dottori Petralia e Palma; infatti già la mattina del 26/07/1995 alle ore 10,00 l'avviso di fissazione dell'interrogatorio, da svolgersi a Genova quello stesso giorno alle 19,00, era stato consegnato all'avv. Falzone, difensore di Scarantino, mentre l'intervista telefonica del giornalista Mangano era stata trasmessa da "Studio aperto" nell'edizione delle 18,30. Sicché l'interrogatorio era stato già fissato il giorno prima.

6.3. La partecipazione di soggetti esterni a "cosa nostra"

Dopo avere passato in rassegna tutti questi elementi, il Tribunale ha esaminato i dati probatori che facevano ritenere prospettabile rispetto alla strage di via D'Amelio un ruolo di soggetti estranei a "cosa nostra", tanto nella fase ideativa tanto in quella esecutiva.

Ha in particolare evidenziato le dichiarazioni di Antonino Giuffrè in ordine ai sondaggi fatti da Riina, prima di procedere agli attentati, in ambienti esterni a "cosa nostra"; l'anomala tempistica della strage di Via D'Amelio (a soli 57 giorni da Capaci, in un momento storico nel quale il decreto legge n. 396 varato dal Consiglio dei ministri il 08/06/1992 era in vigore da quarantuno giorni e la procedura di conversione procedeva

